

Serie Avvisi e Concorsi n. 14 - Mercoledì 04 aprile 2018

## Altri

**Il Ministero dello Sviluppo economico - Direzione generale per il Mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione generale per i Rifiuti e l'inquinamento - Roma**

**Decreto n. 239/EL-361/267/2018. Approvazione del progetto definitivo relativo alla costruzione e all'esercizio della sezione a 380 Kv della Stazione Elettrica (S.E.) di Magenta, dei relativi raccordi all'elettrodotto a 380 Kv «Turbigo-Baggio» e dell'interramento parziale della rete a 132 Kv afferente la predetta S.E. in comune di Magenta (MI)**

Visto il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

Visto in particolare l'articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i., in base al quale «al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (ora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), previa intesa con la regione o le regioni interessate [...]»;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

Visto in particolare l'articolo 6 del suddetto decreto legislativo n. 127/2016, che prevede che «nel caso di conferenza di servizi indetta per interventi che richiedono l'autorizzazione paesaggistica, l'amministrazione procedente effettua la comunicazione di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 ... (omissis) ...sia all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, se diversa dall'amministrazione procedente, sia al soprintendente che deve esprimere il parere di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

Visti il decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, e i successivi decreti ministeriali integrativi;

Visti i Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna s.p.a.;

Vista la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto in particolare l'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012 n. 190, sul passaggio di alti funzionari dello Stato a soggetti privati (cosiddetto «Pantouflage») che prevede che: «I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti»;

Vista la circolare del 25 gennaio 2016 del Ministero dello sviluppo economico applicativa dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato d.p.r. n. 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come modificato dal decreto 9 novembre 2016;

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

Visto il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare l'articolo 8 ove è prevista l'adozione, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, di disposizioni di riordino e semplificazione della disciplina concernente la gestione delle terre e rocce da scavo secondo i principi e i criteri elencati nel medesimo articolo 8;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017, recante «Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo», emanato in attuazione del predetto articolo 8;

Vista la nota prot. TRISPA/P20120000175 del 3 aprile 2012, con la quale Terna Rete Italia s.p.a., con sede in Roma - Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. 11799181000), società controllata da Terna - Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni (nel seguito: Terna s.p.a.), con stessa sede (C.F. 05779661007), ha inviato la procura generale conferitale da Terna s.p.a. affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento, a far data dal 1° aprile 2012;

Vista l'istanza prot. n. TRISPA/P20160000255 del 19 gennaio 2016 (prot. MiSE n. 0003161 dell'8 febbraio 2016), indirizzata al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e corredata da documentazione tecnica delle opere, con la quale Terna Rete Italia s.p.a. ha chiesto, in nome e per conto di Terna s.p.a., il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della sezione a 380 Kv della Stazione Elettrica (S.E.) di Magenta, dei relativi raccordi all'elettrodotto a 380 Kv «Turbigo-Baggio» e dell'interramento parziale della rete a 132 Kv afferente la predetta S.E. in comune di Magenta, in provincia di Milano, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere;

Considerato che, nell'ambito della suddetta istanza, Terna Rete Italia s.p.a. ha chiesto che l'autorizzazione preveda anche:

- l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e l'imposizione in via coattiva della servitù di elettrodotto sulle aree potenzialmente impegnate dalle linee elettriche, ai sensi dell'articolo 52-quater del citato d.p.r. n. 327/2001;

- la delega alla Società Terna s.p.a. ad emettere tutti gli atti del procedimento espropriativo, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del citato d.p.r. n. 327/2001;

Considerato che l'intervento oggetto della citata istanza rappresenta un'importante e urgente attività di rinforzo della rete che consentirà di ottenere un miglioramento dell'esercizio e delle condizioni di sicurezza della rete tra Turbigo e Baggio;

Considerato che le opere in questione sono previste nel Piano di sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale approvato dal Ministro dello sviluppo economico;

Considerato altresì che, nello specifico, l'opera nel complesso comprende:

- la realizzazione di una sezione a 380 Kv della S.E. Magenta costituita da:
  - doppia sbarra;
  - 2 stalli linea, 3 stalli per primario autotrasformatore (ATR), 2 stalli disponibili e stallo parallelo sbarre;
  - un ATR 380/220 Kv da 400 MVA e due ATR 380/132 Kv da 250 MVA;
  - opere civili;

L'intervento prevede, inoltre, il collegamento in cavo della nuova Sezione a quelle esistenti.

- la realizzazione di due raccordi in semplice terna, della lunghezza complessiva di circa 350 metri, necessari per realizzare l'entra-esce della nuova sezione a 380 Kv al vicino elettrodotto a 380 Kv «Turbigo - Baggio», T.362;
- l'interramento parziale dei seguenti elettrodotti a 132 Kv:
  - «Abbiategrosso - Magenta», T.040 in semplice terna
  - «Boffalora CS - Magenta», T.476 in semplice terna
  - «Magenta - Magenta CS», T.480 in semplice terna
  - «Vigevano Est - Magenta», T.039 e «Gaggiano - Magenta» T.041, entrambi in semplice terna collocati su un'unica palificazione;

I suddetti interventi comporteranno la demolizione di circa 5,7 km di linee aeree a 132 Kv;

Vista la dichiarazione, allegata all'istanza, con la quale Terna Rete Italia s.p.a. ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del citato D.l. 18 settembre 2006, che il valore stimato delle opere in questione è superiore a € 5.000.000 (cinque milioni di euro), nonché l'attestazione del versamento del contributo dovuto ai sensi del comma 110 dell'articolo 1 della legge n. 239/2004, acquisita agli atti del procedimento;

Vista la nota prot. n. 0030588 del 7 novembre 2016, con la quale il Ministero dello sviluppo economico, a seguito dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo delle opere di cui trattasi, nonché indetto, ai sensi dell'art. 14-bis della legge n. 241/1990, la Conferenza di Servizi decisoria semplificata in modalità asincrona;

Dato atto che, con nota prot. n. TE/P20160006289 dell'8 novembre 2016, Terna Rete Italia s.p.a. ha provveduto, su indicazione del Ministero dello sviluppo economico, a inviare copia della suddetta istanza e dei relativi atti tecnici a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione;

Dato atto che Terna Rete Italia s.p.a. ha provveduto, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 52-ter del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., a depositare il progetto delle opere presso il Comune interessato e a far pubblicare l'Avviso dell'avvio del procedimento sul sito informatico della Regione Lombardia dal 28 novembre 2016, nonché all'Albo Pretorio del Comune di Magenta dal 28 novembre 2016 al 28 dicembre 2016;

Considerato che, inoltre, l'Avviso è stato pubblicato sui quotidiani «La Repubblica», «Il Giornale» e «Il Giorno» del 18 novembre 2016;

Atteso che, a seguito delle comunicazioni e delle pubblicazioni effettuate, non sono pervenute osservazioni da parte di proprietari di particelle interessate dalla realizzazione delle opere;

Considerato che la pubblica utilità dell'intervento in questione discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;

Considerato che le attività in questione risultano urgenti e indifferibili al fine di aumentare l'affidabilità della Rete Elettrica di

Trasmissione Nazionale e di far fronte alle crescenti richieste di energia connesse all'ampio sviluppo residenziale ed industriale dell'area geografica interessata dall'opera;

Considerata la necessità di accogliere quanto richiesto da Terna Rete Italia s.p.a. in riferimento all'inamovibilità delle opere, atteso che ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di previsioni modificate al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica;

Vista la nota prot. n. 7245 del 18 luglio 2017, con la quale la Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione e i progetti internazionali del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, competente, nell'ambito del presente procedimento unico, per l'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti nei Comuni interessati, ha trasmesso, a conclusione del proprio endoprocedimento, la nota prot. n. 0056841 del 29 dicembre 2016 del Comune di Magenta;

Considerato che, qualora le opere di cui trattasi comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica;

Considerato che l'intervento di cui trattasi non rientra nelle categorie di opere da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale, né a verifica di assoggettabilità, ma alcune delle aree interessate dall'intervento ricadono in ambito di tutela sotto il profilo paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

Vista la nota prot. n. 0002123 del 30 gennaio 2017 (Allegato 1) (*omissis*), con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato che, nel termine di 60 giorni assegnato nella comunicazione di avvio del procedimento, le determinazioni rese dalle Amministrazioni sono risultate di assenso, ma la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Milano, con la nota prot. n. 3670 del 15 novembre 2016, ha chiesto sia alcune integrazioni documentali sia l'esecuzione di sondaggi archeologici preliminari ai sensi del d.lgs. n. 50/2016, articolo 25, comma 8;

Considerato che, con la medesima suddetta nota, il Ministero dello sviluppo economico ha fatto presente di restare in attesa, ai fini dell'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza, dell'esito della citata procedura relativa alle verifiche archeologiche preventive di cui al d.lgs. n. 50/2016, che dovrà concludersi nei tempi indicati dalla stessa Soprintendenza;

Visto il parere favorevole con prescrizioni espresso, sia in merito al profilo paesaggistico che a quello archeologico, dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Milano con la nota prot. n. 8501 del 13 settembre 2017;

Vista la nota prot. n. 0021591 del 15 settembre 2017, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha determinato la conclusione positiva della Conferenza sopra citata, invitando la Regione Lombardia a rilasciare l'Atto di Intesa previsto dall'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, e s.m.i. (Allegato 2) (*omissis*);

Considerato che, nell'ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi e i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti, ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni, e che gli stessi formano parte integrante del presente decreto (Allegato 3) (*omissis*);

Considerato che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di Servizi è intesa, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta;

Vista la deliberazione n. 7798 del 17 gennaio 2018, con la quale la Giunta regionale della Lombardia ha adottato l'intesa di cui all'articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge n. 239/03;

Visto l'«Atto di accettazione» prot. n. TE/P20180001543 del 27 febbraio 2018, con il quale Terna s.p.a., ha accettato le prescrizioni poste nei suddetti pareri, nulla osta e atti di assenso;

Ritenuto pertanto di dover adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa l'istruttoria del procedimento;

Visti gli atti di ufficio;

DECRETA  
**Articolo 1**

1. È approvato il progetto definitivo relativo alla costruzione e all'esercizio della sezione a 380 Kv della Stazione Elettrica

## Serie Avvisi e Concorsi n. 14 - Mercoledì 04 aprile 2018

(S.E.) di Magenta, dei relativi raccordi all'elettrodotto a 380 Kv «Turbigio-Baggio» e dell'interramento parziale della rete a 132 Kv afferente la predetta S.E. in comune di Magenta, in provincia di Milano, con le prescrizioni di cui in premessa.

2. Il predetto progetto sarà realizzato secondo la localizzazione e il tracciato individuati nelle planimetrie catastali n. DURX10004AIN00004-rev.03 del 2 ottobre 2015 e n. DGBR-13001BIN00027 rev.00, Fogli 1 e 2, del 30 ottobre 2014, allegate alla documentazione tecnica prodotta dal soggetto richiedente.

**Articolo 2**

1. Ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., la Società Terna s.p.a., con sede in Roma - Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. e P.I. 05779661007), è autorizzata a costruire ed esercire le opere di cui all'articolo 1, in conformità al progetto approvato.

2. La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, compresa l'autorizzazione paesaggistica, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato.

3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica e ha, inoltre, efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del d.p.r. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.

4. Le opere autorizzate sono inamovibili.

5. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.

6. Nelle more della realizzazione delle opere, il Comune di Magenta confermerà, sulla base degli elaborati grafici progettuali, le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i. e dell'articolo 52-quater, comma 2 del d.p.r. n. 327/2001, e adeguerà gli strumenti urbanistici comunali.

**Articolo 3**

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute negli assenti, pareri e nulla osta allegati al presente decreto (Allegato 3) (*omissis*).

**Articolo 4**

1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.

2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo o in fase di realizzazione delle opere, sia necessario apportare varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal comma 4-quaterdecies dell'articolo 1-sexies del d.l. n. 239/2003 e s.m.i.

3. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura di Terna s.p.a., prima dell'inizio dei lavori, alle Amministrazioni autorizzanti, alle due Direzioni Generali competenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla Regione e al Comune interessato, mentre alle società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.

4. Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo, la società titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017 «Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164».

5. Le opere dovranno essere realizzate nel termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.

6. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, Terna s.p.a. deve fornire alle Amministrazioni autorizzanti apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal d.p.c.m. 8 luglio 2003.

Terna s.p.a. deve comunicare alle Amministrazioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere.

Per tutta la durata dell'esercizio dei nuovi tratti di elettrodotto, Terna s.p.a. deve fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal d.p.c.m. 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite.

7. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, Terna s.p.a. deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.

8. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.

9. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico di Terna s.p.a.

**Articolo 5**

L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, la Società Terna s.p.a. assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

**Articolo 6**

Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, d.p.r. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, è conferita delega alla Società Terna s.p.a., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal d.p.r. n. 327/2001 e dal d.lgs. n. 330/2004, anche avvalendosi di società controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22-bis e 49 del citato d.p.r. n. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto.

**Articolo 7**

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale Regionale, che dovrà avvenire a cura e spese della Società Terna s.p.a.

per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica,  
il nucleare  
Rosaria Romano

Il direttore generale per i rifiuti e l'inquinamento  
Mariano Grillo

La pubblicazione del presente decreto è avvenuta a cura della società Terna Rete Italia s.p.a. in nome e per conto Terna s.p.a.